Università
della
Svizzera
italiana

Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni [1]

del 14.04.2000 (stato 23.05.2025)

Il Consiglio dell'Università della Svizzera italiana

visti la Legge sulle scuole universitarie (LSU) del 3 ottobre 1995, il Regolamento di applicazione del 18 febbraio 2014, lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana (di seguito USI) del 20 marzo 2020,

decreta:

Titolo I – Generalità

Art. 1
Campo di applicazione

1 Il presente Regolamento si applica:

a. agli studenti che intendono seguire un percorso di studi in vista del conseguimento di un grado accademico conferito dall'USI (Bachelor, Master, Dottorato, Dottorato in medicina, diplomi di studi avanzati (CAS, DAS, MAS, Executive Master);

b. agli uditori che intendono seguire corsi senza mirare a un grado accademico;

c. agli studenti ospiti che svolgono una parte dei loro studi all'USI.

2 Gli studenti, gli uditori, come pure gli studenti ospiti sottostanno alle normative universitarie applicabili, ivi compreso il Codice etico e il relativo Regolamento di applicazione[1].

3 Le denominazioni delle categorie di persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile ed al femminile.

4 L'immatricolazione di studenti ai programmi di formazione di base nella Facoltà di scienze biomediche, Istituto di medicina umana è definita nell'apposito Regolamento settoriale sulle limitazioni d'ammissione allo studio di medicina all'USI del 02.12.2016 (di seguito Regolamento settoriale).

Art. 2
Studenti

Lo statuto di studente è conferito alle persone immatricolate alle condizioni di ammissione di cui agli articoli 5-14 del presente Regolamento.

Art. 3
Uditori

Persone aventi 18 anni compiuti possono essere ammesse in qualità di uditori a uno o più corsi.

[1] Già Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni.

Art. 4
Studenti ospiti

1 Sono considerati studenti ospiti:
- a. gli studenti di mobilità;
- b. i borsisti di mobilità;
- c. gli studenti free movers;
- d. gli studenti di dottorato in semestre esterno (PhD visiting students).

Capitolo II – Studenti

Art. 5
Ammissione

Sono ammessi in qualità di studenti le persone che soddisfano le condizioni di ammissione generali e, se del caso, delle condizioni di ammissione complementari.

Art. 6
Impedimenti

1 Le persone che hanno subito, in un'università o in un'alta scuola svizzera o estera, un insuccesso definitivo non possono essere ammessi nella medesima facoltà o nel medesimo indirizzo di studio.

2 Questa norma si applica segnatamente alle persone che hanno subito un insuccesso definitivo in:
- a. una facoltà o un'Accademia di architettura;
- b. una facoltà o in un corso di laurea di Scienze economiche;
- c. una facoltà o in un corso di laurea di Comunicazione, cultura e società;
- d. una facoltà o in un corso di laurea di Scienze informatiche;
- e. una facoltà o in un corso di laurea di Scienze biomediche.

3 Qualora una persona che ha subito un insuccesso definitivo in una Facoltà dell'USI, in un'università o in un'alta scuola svizzera o estera, intraprendesse un altro indirizzo di studio in una Facoltà dell'USI, tutti i risultati precedentemente acquisiti nell'indirizzo di studio nel quale ha subito un insuccesso definitivo, anche quelli positivi, non vengono considerati ai fini del curricolo nella Facoltà dell'USI.

Art. 7
Condizioni di ammissione ai programmi Bachelor

1. Diplomi svizzeri o conseguiti in Svizzera

1 Sono ammessi in qualità di studenti i titolari dei seguenti diplomi:
- a. maturità federale;
- b. maturità cantonale riconosciuta dalla Commissione federale di maturità;
- c. maturità commerciale cantonale;
- d. …
- e. …
- f. maturità professionale completata con attestato d'esami complementari della Commissione federale di maturità (passerella);
- g. diploma finale di una scuola universitaria professionale;
- h. diploma di una scuola tecnica superiore riconosciuta dalle istanze federali competenti.

2 Per i casi di cui alle lettere c) e d) le Facoltà possono fissare condizioni supplementari (media qualificata o esami integrativi).

3 Per i casi di cui alle lettere g) e h) le Facoltà possono decidere l'ammissione a un semestre avanzato ed esonerare da esami o da periodi di pratica nel caso si tratti del medesimo indirizzo di studio.

	4 Sono egualmente ammessi i titolari delle maturità rilasciate dalle scuole svizzere all'estero riconosciute. 5 Sono egualmente ammessi i titolari di una maturità rilasciata da una scuola italiana in Svizzera menzionata nell'accordo italo-svizzero del 1996 integrato nel 1999. (*) 6 Per l'ammissione alla Facoltà di scienze biomediche, Istituto di medicina umana, valgono i diplomi menzionati al Cpv.1 let. a), b), f), g) e Cpv.4.
Art. 8 **a) norme generali**	**2. Diplomi esteri:** 1 Sono ammessi in qualità di studenti i titolari di un diploma di fine studi secondari superiori e o di un diploma universitario esteri ritenuti equivalenti. 2 In generale valgono le direttive della Commissione di Swissuniversities per le ammissioni e le equivalenze. 3 Nei casi di dubbia equivalenza del titolo estero, l'idoneità è accertata tramite colloquio o esami, con possibilità di prescrivere requisiti linguistici e corsi integrativi.
Art. 9 **b) Italia**	1 Sono riconosciuti equivalenti i seguenti diplomi di istruzione secondaria superiore: a. diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo classico conferito da un liceo classico (diploma di liceo classico); b. diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico conferito da un liceo scientifico (diploma di liceo scientifico); c. diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico conferito da un liceo linguistico (diploma di liceo linguistico); d. diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scienze umane conferito da un liceo delle scienze umane (diploma di liceo delle scienze umane; 2 Sono inoltre riconosciuti equivalenti i seguenti diplomi di istruzione secondaria superiore: a. diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico conferito da un liceo artistico (diploma di liceo artistico) limitatamente ai programmi di Bachelor in Architettura e in Lingua, letteratura e civiltà italiana; b. diploma di istruzione secondaria superiore nell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" conferito da un istituto tecnico del settore economico, limitatamente ai programmi di Bachelor in Scienze economiche, Scienze della comunicazione e Scienze informatiche; c. diploma di istruzione secondaria superiore nell'indirizzo "Informatica e telecomunicazioni" conferito da un istituto tecnico del settore tecnologico, limitatamente al programma di Bachelor in Scienze informatiche. 3 Altri diplomi di istruzione secondaria superiore conferiti da licei e istituti tecnici non sono riconosciuti equivalenti. Eventuali deroghe possono essere considerate qualora si tratti di un indirizzo affine e siano soddisfatte le direttive della Commissione di Swissuniversities per le ammissioni e le equivalenze. 4 Per quanto concerne i titoli rilasciati precedentemente all'attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti fanno stato le tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali e tecnici del nuovo ordinamento. Non sono comunque riconosciuti equivalenti i diplomi di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale, i diplomi di istituti professionali d'arte, nonché tutti i diplomi di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale.

	5 Per l’ammissione alla Facoltà di scienze biomediche, Istituto di medicina umana, sono riconosciuti equivalenti i diplomi di cui al Cpv.1, alla condizione preliminare che i richiedenti siano compresi nelle categorie definite nell’art. 2 dell’apposito Regolamento settoriale.
Art. 10 **c) Altri casi particolari**	1 Il “Baccalaureat Europeo” è considerato titolo equivalente mentre il “Baccalaureat Internazionale” è considerato sufficiente soltanto se attesta una media qualificata. 2 Il diploma conseguito al termine di una High School del sistema formativo degli USA non è riconosciuto equivalente. Per l’ammissione all’USI si richiedono 2 anni di studi universitari in un’università riconosciuta o il superamento certificato di 5 Advanced Placement Tests con un punteggio di almeno 3, in due lingue, matematica o calcolo, una materia in scienze naturali e una in scienze sociali. 3 Per l’ammissione alla Facoltà di scienze biomediche, Istituto di medicina umana, fanno stato gli accordi con le università partner in cui svolgerà il programma di Bachelor.
Art. 11 **Ammissione su dossier**	Possono essere ammessi candidati con un’età superiore a 25 anni e sprovvisti dei titoli indicati negli articoli precedenti se ritenuti in possesso di un’esperienza di formazione e di lavoro significativa delle loro attitudini all’apprendimento attestata con la domanda d’iscrizione.
Art. 11a **Condizioni di ammissione ai programmi di Master**	1 Sono ammessi in qualità di studenti i titolari dei seguenti diplomi: a. diploma di Bachelor ottenuto in un’università o politecnico svizzeri; b. diploma di Bachelor ottenuto in un’università o politecnico di altri stati, riconosciuti nell'ambito delle rispettive norme statali; c. diplomi di laurea quadriennale o quinquennale secondo il precedente ordinamento; d. diploma di Bachelor di una scuola universitaria professionale in un indirizzo di studio compatibile. 2 Per i casi di cui alle lettere a) e b) l’ammissione non è subordinata a condizioni se si tratta del medesimo indirizzo di studio mentre può essere subordinata a debiti formativi negli altri casi. 3 Per i casi di cui alle lettere c) le Facoltà possono autorizzare programmi di studio inferiori alla durata legale prevista, comunque non inferiori a 60 ECTS. 4 Per i casi di cui alle lettere d) le Facoltà definiscono un debito formativo compreso tra 30 ECTS e 60 ECTS. 5 Per l’immatricolazione al Master dell’Istituto di medicina umana valgono le disposizioni dell’apposito Regolamento settoriale.
Art. 11b **Condizioni di ammissione ai programmi di Dottorato (PhD)**	1 Le condizioni di ammissione agli studi di Dottorato competono alle Facoltà. 2 Sono ammissibili quali studenti di Dottorato i titolari dei seguenti diplomi: a. diploma di Master ottenuto in un’università o politecnico svizzeri; b. diploma di Master ottenuto in un’università o politecnico di altri stati, riconosciuti nell'ambito delle rispettive norme statali; c. diplomi di laurea quadriennale o quinquennale secondo il precedente ordinamento; 3 Eventuali deroghe competono alle Facoltà in base ai propri regolamenti.

Art. 12 Condizioni complementari

Qualora l'organizzazione degli studi o specifiche esigenze di programma lo esigano, le Facoltà possono applicare condizioni d'ammissione complementari per determinati indirizzi di studio.

Art. 13 Immatricolazione

1 Le persone che intendono seguire corsi, esercitazioni o seminari, depositare lavori scritti, iscriversi a esami, usufruire delle prestazioni dell'USI o utilizzarne le infrastrutture devono essere regolarmente immatricolate a una Facoltà dell'USI.

2 L'immatricolazione dev'essere rinnovata per ciascun semestre.

Art. 14 Procedura

1 La domanda di immatricolazione dev'essere inoltrata al Servizio amministrazione studenti entro il termine fissato dall'Università o dalla Facoltà[2].

2 Domande tardive possono essere accettate compatibilmente con la capienza delle strutture e la disponibilità dei sussidi didattici.

Art. 15 Tasse a) Bachelor e Master

1 La tassa di immatricolazione è di CHF 4'000 per ciascun semestre.

2 Per gli studenti al beneficio dei contributi del cantone di domicilio al momento del conseguimento della maturità, la tassa di immatricolazione è di CHF 2'000 per ciascun semestre.

3 La disposizione precedente si applica pure agli studenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

4 Può essere applicata la tassa ridotta prevista all'art.15 cpv.2:

a. a studenti di nazionalità svizzera domiciliati all'estero al momento del conseguimento della maturità, a condizione che la loro situazione economica rientri nei parametri che consentano il beneficio di una borsa di studio nel cantone Ticino;

b. a studenti che nel corso del periodo di immatricolazione acquisiscono la nazionalità svizzera a partire dal semestre seguente la data di immatricolazione, a condizione che la loro situazione economica rientri nei parametri che consentano il beneficio di una borsa di studio nel cantone Ticino.

c. a studenti con statuto di rifugiato, permesso F.

5 Durante il periodo di mobilità della durata di almeno 3 mesi durante il periodo dei corsi, la tassa semestrale prevista secondo i cpv. 1-3 è ridotta del 50%. Il Direttore operativo può applicare un'ulteriore riduzione in casi speciali; in ogni caso la tassa semestrale non può essere inferiore a CHF 500.-[3].

a. Sono consentite deroghe all'applicazione ordinaria di cui ai capoversi precedenti, nell'ambito di accordi internazionali di scambio di studenti.

b. ...

c. Durante il periodo di pratica esterna, della durata di 9 mesi, previsto nel programma di Bachelor o Master in Architettura si rimanda alle direttive specifiche in materia emanate dall'Accademia di architettura.

d. È consentita una sola riduzione della tassa per mobilità o pratica durante il periodo minimo (6 semestri per il programma Bachelor; 4 semestri per un programma Master) del medesimo percorso di studio.

6 Per gli studenti che abbiano assolto la frequenza dei corsi secondo il percorso di studi previsto, rispettivamente di 6 semestri per il programma di Bachelor e di 3 o 4 semestri per il programma di Master, e non abbiano sostenuto tutti gli esami previsti e/o svolto l'elaborato semestrale di Bachelor,

	rispettivamente la tesi di Master, è applicata la tassa di CHF 500 per ciascuno dei primi due semestri “fuori corso”, di CHF 1’000 per i successivi semestri.
	[7] …
	[8] Nel caso in cui uno studente immatricolato in un programma di Master biennale (laurea magistrale) volesse acquisire i crediti previsti in un numero di semestri maggiore del minimo previsto e secondo un programma di studio concordato con la Facoltà, la tassa prevista viene percepita proporzionalmente al periodo di frequenza concordato.
	[9] In caso di ritiro a semestre iniziato ed entro 4 settimane dall’inizio dei corsi l’importo versato come tassa semestrale viene rimborsato come segue: a. trattenendo CHF 500.- nella prima settimana di corsi; b. trattenendo metà tassa entro i termini indicati sopra; c. In caso di ritiro per motivi ritenuti gravi e comunicato entro i termini di cui sopra, il Direttore operativo potrà concedere il rimborso dell’importo versato applicando una trattenuta per costi amministrativi di CHF 200.-[4]; d. dopo i termini di cui sopra non è previsto nessun rimborso.
	[10] In caso di ritiro prima dell’inizio del semestre o in caso di non ottenimento del visto, viene rimborsato l’importo versato applicando una trattenuta per costi amministrativi di CHF 200.-.
	[11] La richiesta di ritiro o annullamento dell’iscrizione deve essere comunicata per iscritto entro quattro settimane dall’inizio del semestre.
	[12] La decisione in merito alla tassa nei casi singoli spetta agli organi amministrativi.
Art. 16 **b) Dottorato**	[1] La tassa d’immatricolazione per gli studi di Dottorato è di CHF 4’000 per ciascun semestre.
	[2] I dottorandi sono esonerati totalmente dalla tassa per tutta la durata di un rapporto di collaborazione retribuita con l’USI (contratto come assistenti o collaboratori scientifici in genere).
	[3] Sono parimenti esonerati dalla tassa i dottorandi iscritti al programma dottorale della Facoltà di biomedicina per tutta la durata di un rapporto di collaborazione retribuita con un istituto affiliato, associato o partner del programma.
	[4] La tassa è ridotta alla metà dell’importo normale per i dottorandi che non sono tenuti a frequentare e non frequentano corsi presso l’USI. Non si considera a questo riguardo la frequenza di singoli corsi senza obbligo d’esami, assimilabile alla condizione di uditore occasionale. Nei casi dubbi (p.es. frequenza limitata a seminari per dottorandi), si percepisce una tassa inferiore a quella normale, ma in ogni caso superiore alla metà, valutata caso per caso.
	[5] Non sono considerati, ai fini dell’applicazione del capoverso precedente, i corsi presso altre sedi universitarie (seminari interuniversitari per dottorandi ecc.), se il dottorando assume i costi di trasferta e di soggiorno, almeno in misura preponderante.
	[6] La decisione in merito alla tassa nei casi singoli spetta agli organi amministrativi. Il Decano della Facoltà – e per i dottorandi il docente di riferimento – possono esprimere preavvisi.
	[7] La tassa semestrale d’immatricolazione per il dottorato in medicina (Dr.med.) è di CHF 500.-.

Art. 17 Congedi

1 Per serie ragioni, quali la maternità, il servizio militare o civile, le malattie gravi e altre circostanze che a giudizio della Facoltà rappresentino difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo studente ottiene congedo per uno o più semestri.

2 Lo studente in congedo mantiene l'immatricolazione pagando una tassa ridotta di CHF 100 per semestre e continua a godere della qualifica di studente.

3 Le singole Facoltà determinano gli obblighi derivanti da un congedo, per quanto concerne l'ammissione agli esami e ai corsi, le esercitazioni o i semestri da ripetere.

4 Durante il congedo maternità o il servizio militare o civile è possibile in ogni caso sostenere gli esami di corsi già frequentati.

5 Per i dettagli si rimanda al Regolamento degli studi di ciascuna Facoltà.

Art. 18 Ex-matricolazione

1 Allo studente che comunica la volontà di cessare gli studi presso l'USI, viene rilasciata una conferma di ex-matricolazione.

2 Lo studente non può presentare richiesta di ex-matricolazione dal primo giorno della sessione d'esami (secondo il calendario delle Facoltà) fino al trentesimo giorno a decorrere da quello dell'ultima comunicazione della nota d'esame.

3 Lo studente ex-matricolato in ragione della lett. a) dell'art. 47 dello Statuto può richiedere una re-immatricolazione solo dopo che è trascorso un anno dalla data di conferma di ex-matricolazione. Le condizioni di re-immatricolazione sono definite dalle singole Facoltà e sottoscritte dallo studente. Il presente capoverso non si applica agli studenti ammessi su riserva fino allo scioglimento della stessa[5].

4 In caso di mora con il pagamento della tassa semestrale, lo studente viene ex-matricolato d'ufficio alla scadenza infruttuosa del termine di pagamento della tassa relativa al semestre successivo.

5 Lo studente è ex-matricolato d'ufficio anche negli altri casi previsti dall'art. 47 dello Statuto USI[6].

Capitolo III – Uditori

Art. 19 Ammissione

1 L'ammissione di uditori è limitata conformemente all'art. 11 cpv.3 LUni.

2 Le Facoltà stabiliscono i corsi e i seminari aperti agli uditori. Sono escluse le esercitazioni comportanti l'uso di attrezzature informatiche e i corsi di lingua.

3 L'ammissione quali uditori a corsi di Master richiede una formazione accademica conclusa.

Art. 20 Condizioni

1 Gli uditori non sono, di regola, autorizzati a sostenere esami.

2 Eventuali eccezioni competono alle Facoltà.

Art. 21 Tasse

1 La tassa per la frequenza di un corso Bachelor e Master ammonta a:

- 1.5 ECTS: 200 CHF/persona
- 3 ECTS: 400 CHF/persona
- 4.5 ECTS: 600 CHF/persona
- 6 ECTS: 800 CHF/persona

2 Per beneficiari AVS la tassa è ridotta del 50%.

	[3] Sono esonerati dalla tassa uditori regolarmente immatricolati presso altre università svizzere.
	[4] Eccezioni possono essere concesse dal Direttore operativo[7].

Capitolo IV – Studenti ospiti

Art. 22 Studenti di mobilità	[1] Possono essere ammessi in qualità di studenti di mobilità persone immatricolate da almeno due semestri presso un'università svizzera o estera e che partecipano a un programma di mobilità riconosciuto da una Facoltà dell'USI. [2] Gli studenti di mobilità sono ammessi nell'indirizzo di studio nel quale sono immatricolati presso la loro università d'origine.
Art. 23 Condizioni	[1] Gli studenti di mobilità restano immatricolati nella loro università d'origine dove versano le tasse previste. [2] Gli studenti di mobilità possono seguire corsi, esercitazioni o seminari, depositare lavori scritti, iscriversi a esami, usufruire delle prestazioni dell'USI o utilizzarne le infrastrutture.
Art. 24 Durata	[1] La durata di un soggiorno di studio presso una Facoltà dell'USI è di regola limitata a due semestri. Essa può essere eccezionalmente prolungata con l'accordo di entrambe le università partecipanti al relativo programma di mobilità.
Art. 25 Iscrizione	[1] La domanda di ammissione quale studente di mobilità deve pervenire all'Ufficio Relazioni internazionali entro i termini stabiliti.
Art. 26 Borsisti di mobilità	[1] Persone al beneficio di una borsa di mobilità attribuite dalla Commissione federale delle borse possono iscriversi al medesimo indirizzo di studio per il quale hanno ottenuto la borsa. [2] I borsisti di mobilità possono seguire corsi, esercitazioni o seminari, depositare lavori scritti, iscriversi a esami, usufruire delle prestazioni dell'USI o utilizzarne le infrastrutture. [3] I borsisti di mobilità pagano una tassa ridotta.

Capitolo V – Competenza e contenzioso

Art. 27 Competenza[8]	La competenza per l'ammissione e l'immatricolazione spetta al Servizio amministrazione studenti.
Art. 28 Contenzioso[9]	[1] Contro le decisioni del Servizio amministrazione studenti è possibile presentare reclamo al Rettorato, conformemente all'art. 63 cpv. 4 e 5 dello Statuto USI. [2] Contro le decisioni del Rettorato è possibile interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, conformemente all'art. 63 cpv. 5 dello Statuto USI.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 29 **Entrata in vigore**	Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente.

*** Si tratta delle scuole seguenti:**

1. Liceo linguistico moderno, Basilea
2. Liceo scientifico, Liceo linguistico, Istituto tecnico commerciale “Vilfredo Pareto”, Losanna
3. Liceo scientifico sperimentale “Leonardo da Vinci”, Lugano
4. Liceo scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto tecnico commerciale “Istituto sul Rosenberg”, San Gallo
5. Liceo tecnico per il Turismo “Scalabrini Gmur”, San Gallo
6. Liceo scientifico “Istituto internazionale Montana” del Zugerberg, Zugo
7. Liceo linguistico “Pier Martire Vermigli”, Zurigo
8. Liceo internazionale, Istituto Elvetico, Lugano.

[1] Cpv. inserito con decisione del CU del 23.05.2025
[2] Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
[3] Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
[4] Lett. modificata con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
[5] Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
[6] Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
[7] Cpv. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
[8] Art. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)
[9] Art. modificato con decisione del CU del 21.03.2023 (con effetto a partire dal 01.04.2023)